

Prot. n. 3685/14



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di CATANZARO

Ai colleghi del II Settore Specializzato - SEDE

Al Responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria
SEDE

Ai Comandanti delle Polizie locali del Circondario di
CATANZARO

Al Responsabile dell'ARPACAL della Regione Calabria
CATANZARO

Al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale
CATANZARO

Al Comandante del NOE dei Carabinieri
CATANZARO

Al Sig. Questore di
CATANZARO

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
CATANZARO

Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
CATANZARO

p.c.

Al Sig. Dirigente - SEDE

Oggetto: Prescrizioni in materia di reati ambientali

Una delle più importanti novità introdotte dalle disposizioni in materia di reati ambientali di cui alla Legge 22 maggio 2015 n. 68, [contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente] è quella che introduce, agli articoli 318 *bis* e segg. del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il meccanismo di *estinzione del reato* previa regolarizzazione per le contravvenzioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In relazione a ciò appare opportuno disciplinare con linee guida l'attività della Procura della Repubblica e quella della Polizia Giudiziaria e degli organi di vigilanza aventi competenza nella citata materia.

Richiamata la normativa di riferimento su cui è intervenuto il Legislatore, con le disposizioni di cui alla Legge n. 68 del 2015, e cioè decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, premessa fondamentale è che la disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione si applica alle contravvenzioni "in materia ambientale" "previste dal presente decreto" [il decreto legislativo n. 152 del 2006], che **non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"**.

Innanzitutto, deve trattarsi di contravvenzioni punite con l'ammenda, da sola ovvero alternativa o cumulativa alla pena dell'arresto, atteso il riferimento nella norma ad una somma da pagare da parte del contravventore parametrata sull'*ammenda*: ciò che conduce a ritenere, in via esemplificativa, operante tale previsione per le seguenti ipotesi contravvenzionali:

- Art. 137 commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 14, TUA;
- Art. 256 commi 1 lett.a) e lett.b), 2, 3, 4, 5, 6 primo periodo, TUA;
- Art. 257, commi 1 e 2, TUA;
- Art. 259, comma 1, TUA;
- Art. 261 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, TUA;
- Art. 279, commi 1, 2, 3, 4 e 6, TUA.

Come detto, preliminare e fondamentale valutazione da svolgere è, comunque, *che l'illecito non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*.

Tale valutazione nell'immediatezza dell'intervento, evidentemente, compete all'organo di vigilanza che accerta l'illecito, non essendo prevista, in quell'iniziale, una formale interlocuzione preventiva con il pubblico ministero in ordine alla sussistenza o meno di tale condizione ostativa.

E' allora necessario che l'organo accertatore, per giustificare la *non attivazione di una disciplina di favore*, renda esplicite le ragioni che hanno impedito, sin dal momento dell'accertamento, di procedere ad impartire la prescrizione a fini di regolarizzazione.

In ogni caso, resta salva la facoltà del Pubblico Ministero, allorquando ritenga insussistente la condizione ostativa che viene prospettata dall'organo di vigilanza, sollecitare lo svolgimento degli "*adempimenti di cui agli articoli 318 ter e 318 quater*": ciò al fine di non precludere all'interessato la procedura, *di favore*, che potrebbe portare alla estinzione del reato.

In tali iniziali valutazioni occorre, comunque, avere presente, nelle determinazioni da assumere in proposito, un criterio finalistico, e cioè individuare quali illeciti *sanabili* attraverso le prescrizioni introdotte dalla L. 68 del 2015, quelli, *sempre previsti dal Decreto legislativo n. 152*

del 2006 e puniti con l'ammenda, sola o unitamente all'arresto, che consentono la rimozione dei loro effetti attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore ai sensi dell'art.318 ter, comma 1.

Per cui, la determinazione dell'organo di vigilanza di non avviare la procedura di "estinzione" dovrà essere accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, ad es. per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Queste linee di indirizzo di carattere generale, ammettono delle eccezioni.

La più rilevante è relativa al disposto dell'articolo 318 *sexies*, comma 3, laddove si prevede che la sospensione del procedimento conseguente alla adozione della prescrizione non impedisce, "l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del c.p.p.".

Sono valutazioni rimesse alla insindacabile valutazione del PM.

Nel caso, gli organi di p.g. che hanno accertato la violazione possono segnalare tale situazione al PM, che, valutatala, potrà motivatamente astenersi dal provvedere in conformità, rimettendo gli atti per il più a praticarsi all'organo procedente.

In materia invece di **responsabilità amministrativa dell'Ente per fatto illecito**, che permane anche in caso di sospensione del procedimento penale per l'attivazione dell'istituto della prescrizione, occorre:

- accertare, in primo luogo, la veste giuridica della società/ente, attraverso la necessaria visura presso la camera di commercio;
- accertare le generalità del rappresentante legale della società/ente, nell'attualità e al momento della commissione del fatto incriminato;
- soffermare l'attenzione sui presupposti dell'interesse o vantaggio per la società/ente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- riferire del rapporto qualificato (se trattasi di soggetto in posizione apicale o dipendente) con la società/ente.

La polizia giudiziaria procedente dovrà inoltre indicare se ricorrono i presupposti per la "recidiva", ossia se l'ente è già stato oggetto di contestazioni in materia ambientale.

La disciplina delle prescrizioni di cui agli artt. 318 *ter* e segg. prevede:

- che l'organo di vigilanza debba impartire al contravventore un'apposita prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione, che non deve comunque eccedere il periodo di "tempo tecnicamente necessario";

- che alla scadenza del termine fissato lo stesso organo di vigilanza verifichi se la prescrizione sia stata osservata e, nella ipotesi positiva inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata;
- che infine l'organo di vigilanza *comunichi al pubblico ministero* o l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini.

Il procedimento penale, eventualmente aperto con l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., rimane sospeso sino al momento in cui perviene al pubblico ministero una delle suddette comunicazioni da parte dell'organo di vigilanza.

Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue.

E' evidente che la finalità della complessa normativa è strumentale alla garanzia del massimo livello di tutela dell'ambiente; per cui deve essere prestata grade attenzione al momento in cui vengono formulate le *prescrizioni (nonché al contenuto delle stesse)*, in particolare quando il periodo di regolarizzazione coincida, comunque, con la prosecuzione dell'attività della società/ente.

Analoga attenzione deve essere prestata nella *determinazione del termine* per adempiere alle prescrizioni, che deve essere contenuto, con previsione di solleciti controlli che limitino massimamente *i tempi morti.*

Quanto alla Polizia Giudiziaria, quando una fattispecie contravvenzionale venga rilevata d'iniziativa da una *Polizia Giudiziaria non specializzata*, è necessario, ai fini della maggiore correttezza ed efficacia dell'azione, che prenda contatto con gli organi di vigilanza operanti in materia o con la polizia giudiziaria specializzata (ad es. ARPACAL, NOE dei Carabinieri, Gruppo Carabinieri Forestale, etc.), in modo tale che possa procedere congiuntamente ad impartire la prescrizione.

In ogni caso, *l'organo che ha proceduto a formulare ed impartire la prescrizione dovrà, comunque, seguire le seguenti direttive*, finalizzate ad assicurare il migliore rispetto della disciplina di settore, la rapida definizione delle procedure, la migliore cura degli interessi ambientali:

- *la prescrizione, nel suo contenuto, dovrà tenere conto della situazione concreta e della possibilità effettiva di regolarizzazione, con eliminazione di quanto ha costituito violazione delle norme del TUA che ha integrato la violazione;*
- *I termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi, rispetto alle esigenze tecniche e pericolosamente legittimanti una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato;*
- *Il termine massimo di **sessanta giorni** per la verifica del rispetto della prescrizione (art. 318 quater, comma 1), deve essere utilizzato in una minima parte, privilegiandosi la scelta di un controllo pressoché coevo alla scadenza; ciò che potrebbe consentire all'Ufficio, tempestivamente informato, di adottare, ove necessario e ricorrendone i presupposti il sequestro preventivo dell'area interessata dalle situazioni di irregolarità non rimosse o gli altri interventi urgenti del caso ai sensi dell' art. 318 sexies, comma 3.*

Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori termini di **centoventi giorni**, per l'organo di vigilanza per comunicare al pubblico ministero l'adempimento eventuale della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa, e di **novanta giorni** previsto per la comunicazione al pubblico ministero dell'inadempimento della prescrizione, ai sensi dell'art. 318 *quater*.

Per la Polizia Giudiziaria sarà poi sufficiente acquisire, quale "*prova*" del pagamento della sanzione in via amministrativa, la copia del versamento effettuato.

Tutto quanto premesso, è opportuno, in ogni caso che la Polizia Giudiziaria procedente verifichi sollecitamente le "*prescrizioni*" pendenti, onde consentire la sollecita definizione dei procedimenti iscritti e sospesi.

Catanzaro, 18.10.2017

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
coordinatore del II settore specializzato

Giovanni Bombardieri

Il Procuratore della Repubblica
Nicola Gratteri

